



**COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO**

**COMUNI DI:  
BORGOROSE  
PESCOROCCHIANO  
PETRELLA SALTO  
FIAMIGNANO  
VARCO SABINO  
CONCERVIANO  
MARCETELLI**

**CONVENZIONE**

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI  
PIANIFICAZIONE E DI PROTEZIONE CIVILE E DI  
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI**

## **CONVENZIONE**

**TRA LA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO E I COMUNI DI BORGOROSE,  
PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO, FIAMIGNANO, VARCO SABINO, CONCERVIANO E  
MARCETELLI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE  
E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI**

Il giorno 14 febbraio 2013, presso la Comunità Montana Salto Cicolano, tra

- Il Sindaco di Borgorose, Dr. Michele Pasquale Nicolai
- Il Sindaco di Pescorocchiano, Sig. Mario Gregori
- Il Sindaco di Fiamignano, Dr. Filippo Lucentini
- Il Sindaco di Petrella Salto, Sig. Gaetano Micaloni
- Il Sindaco di Concerviano, Prof.ssa Anna Rita Fagiolo
- Il Sindaco di Varco Sabino, Sig. Antonio Ponzani
- Il Sindaco di Marcetelli, Dr. Daniele Raimoindi
- Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, Dott. Michele Pasquale Nicolai

### **Premesso che**

- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, impone ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
  4. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
  5. Convenzione ex art. 30 TUEL;
  6. Unione "speciale", che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;

- Almeno tre funzioni fondamentali dovranno essere gestite in forma associata entro il 1 gennaio 2013, le restanti funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2014;
- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno parte quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sull'unione che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- L'adesione ad una comunità montana consente pertanto ai comuni di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, agli stessi è data la possibilità di attivare forme collaborative in via preferenziale e con una semplificazione delle procedure direttamente nella struttura della comunità, usufruendo di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione direttamente proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

Gli enti aderenti e comparenti a mezzo del legale rappresentante, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata la seguente funzione fondamentale, come individuata dalla L.n. 42/2009:

- funzioni relative alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Le amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

1. Comune di Borgorose - deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 08.02.2013
2. Comune Pescorocchiano – deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 01.02.2013
3. Comune di Fiamignano – deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 31.01.2013
4. Comune di Petrella Salto deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 31.01.2013
5. Comune di Varco Sabino deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 26.01.2013
6. Comune di Concerviano deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 09.02.2013
7. Comune di Marcetelli deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 25.01.2013
8. Comunità Montana Salto Cicolano - deliberazione del consiglio comunitario n. 2 del 12.02.2013

**Art.2**

### **Finalità**

La gestione in forma integrata del servizio è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) Migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) Contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) Rafforzare le modalità di integrazione e concertazione territoriale.

### **Art.3**

#### **Funzioni, attività e servizi conferiti**

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

### **Art. 4**

#### **Ruolo della Comunità Montana**

Alla Comunità Montana viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione.

La Comunità Montana si avvale della propria struttura operativa presso cui viene istituito l' "Ufficio comune", i cui atti sono adottati con procedure unificate e direttamente imputati agli enti aderenti.

### **Art. 5**

#### **Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 e 2 del presente atto.

E' composta dai Sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in sua assenza, da un suo delegato. Potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- Definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e il relativo piano finanziario;
- Vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli artt. 1 e 2;
- Gestisce le relazioni sindacali;
- Si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra gli enti convenzionati ;
- Esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

### **Art.6**

### **Gestione del servizio e organizzazione delle risorse umane**

La struttura operativa istituita presso la comunità montana – denominata “Ufficio Servizio di Protezione Civile associato” si avvale, fintantoché non venga approvato un piano operativo d’ambito, dei piani operativi comunali e utilizza, in caso di intervento, risorse umane e strumentali proprie della comunità montana e messe a disposizione dai comuni.

L’organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee generali, dalla Conferenza dei Sindaci, spettando al Responsabile incaricato l’adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio.

Quale Responsabile del servizio associato viene individuato il dipendente della Comunità Montana già Responsabile del Settore Tecnico.

L’“Ufficio Servizio di protezione civile associato” si avvale di personale dei comuni, con incarico a tempo pieno o parziale mediante gli istituti del comando, distacco e avvalimento (vedi articolo 1 comma 557 legge 311/2004), con un rapporto di dipendenza funzionale con la Comunità Montana, quale organo di destinazione, e permanenza del rapporto di lavoro esistente con l’amministrazione di appartenenza. Per gli aspetti attinenti le prestazioni di lavoro e le condizioni per l’attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente degli enti locali e i relativi atti di gestione sono adottati dalla stessa Comunità Montana.

I singoli provvedimenti di utilizzazione e/o comando, sia parziale che a tempo pieno, dovranno stabilire e predeterminare in modo chiaro, per il personale cui si riferiscono, orari, sede e modalità con le quali espletare il servizio.

Con il “Piano di riparto” di cui al successivo art.8, si stabiliscono le modalità per regolare i rapporti tra comuni aderenti e comunità montana in ordine all’erogazione dei compensi al personale.

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale e di trasparenza della gestione delle risorse, la rilevazione delle voci contabili riferite alla spesa per il personale viene effettuata in modo unitario tra la Comunità Montana e gli enti aderenti.

### **Art. 7**

#### **Attività che restano nella competenza dei comuni**

Le strutture operative delle sedi periferiche dei comuni gestiscono attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre alle attività di supporto per l’implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l’aggiornamento e la messa a disposizione dell’ente capofila dei dati comunali necessari per una corretta gestione integrata delle attività e dei servizi in materia.

In fase di prima attuazione della gestione associata i singoli comuni aderenti collaborano con l’ente capofila al fine di garantire la continuità dei servizi inerenti la funzione.

### **Art. 8**

#### **Rapporti finanziari**

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell’ambito del bilancio di previsione annuale della Comunità Montana, e troveranno copertura finanziaria con le risorse assegnate dalla regione per il funzionamento della Comunità

Montana, con risorse proprie dei comuni, con eventuali contribuzioni regionali ovvero con le ulteriori entrate che saranno attivate in base alla tipologia dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci stabilirà annualmente, in un termine utile per la relativa allocazione dei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli enti associati.

La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei comuni convenzionati.

Il suddetto "Piano di riparto" dovrà prevedere criteri di proporzionalità nella ripartizione delle risorse e della spesa e definire, in base alla tipologia del servizio .

In particolare in merito ai trasferimenti si stabilisce quanto segue:

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati fino al 31.12.2012 ai Comuni conferenti, spettano alla Comunità Montana a partire dall'anno 2013;

Nel caso in cui il trasferimento venga emesso ancora a favore dei Comuni conferenti, i Comuni stessi provvederanno a trasferire tali importi alla Comunità Montana;

La Comunità Montana utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento e in aderenza al piano annuale approvato dalla Conferenza dei sindaci.

I Piani annuali di spesa dovranno attenersi all'osservanza degli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e progressivo risparmio che il legislatore ha posto come criterio di orientamento per l'azione amministrativa dei comuni interessati dall'esercizio associato delle funzioni.

#### **Art.9**

##### **Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di almeno un triennio. Essa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

#### **Art.10**

##### **Recesso**

Gli enti aderenti hanno il diritto di recedere dal presente accordo, previa deliberazione del rispettivo organo consiliare da assumere almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare, e decorrenza dall'anno successivo alla stessa.

#### **Art.11**

##### **Arbitrato irrituale**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente accordo, le parti concordano di verificare la possibilità di individuare un componimento bonario delle stesse.

In caso contrario, sarà costituito un collegio di tre arbitri, nominati dalle parti in numero di uno per ciascuno con diritto, per il Presidente della Comunità Montana, di nominare un proprio esperto al fine di garantire la disparità del numero dei membri del collegio.

Il giudizio espresso dal collegio sarà vincolante per le parti.

**Art.12**

**Norme finali e di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.


Fiumata di Petrella Salto, 21 FEB. 2013

Sottoscrizioni dei Sindaci e del Presidente della Comunità Montana

Sindaco di Borgorose, **Dr. Michele P. Nicolai**




Sindaco di Pescorocchiano, **Sig. Mario Gregori**



Sindaco di Fiamignano, **Dr. Filippo Lucentini**



Sindaco di Petrella Salto, **Sig. Gaetano Micaloni**



Sindaco di Concerviano, **Prof.ssa Anna Rita Fagiolo**



Sindaco di Varco Sabino, **Sig. Antonio Ponzani**



Sindaco di Marcatelli, **Dr. Daniele Raimondi**



Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, **Dr. Michele P. Nicolai**

